



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione**

Il Direttore

DETERMINA n. 124 del 9.11. 2021

DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE DA ESEGUIRE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 45, 46 E 71 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445

VISTO il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, come modificato dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137 di recepimento della direttiva 2011/70/EURATOM, e 2014/87/EURATOM e in particolare gli articoli 1, 6 e 9 che istituiscono e attribuiscono all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (di seguito ISIN); le funzioni e i compiti di autorità nazionale di regolazione in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione

VISTA la delibera del Direttore dell'ISIN n. 3 del 22 giugno 2018, prot. n. 1061 del 25 giugno 2018, di approvazione del <Regolamento di organizzazione e funzionamento interni> dell'ISIN, come modificato con delibera del Direttore dell'ISIN n. 5 del 22 febbraio 2021, prot. 13621 del 22 febbraio 2021;

VISTA la delibera del Direttore dell'ISIN n. 4 del 16 luglio 2018, prot. n. 1075 del 16 luglio 2018, di approvazione del *Regolamento di contabilità dell'ISIN*;

VISTO l'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante <Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi> in materia di autocertificazione;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante <Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa> e in particolare l'art. 43, comma 1, che stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di accettare le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio prodotte dagli interessati, e l'articolo 71 che disciplina l'obbligo di effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive;

VISTE Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti <procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici>, approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio dell'ANAC n. 206 del 1° marzo 2018, e in particolare i paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 che prevedono che <sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto Le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso>;



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione**

Il Direttore

RITENUTO di formalizzare le procedure operative per adempiere a quanto previsto dall'art. 71 del DPR n. 445 del 2000, recante "*Testo unico sulla documentazione amministrativa*", e dalle richiamate Linee guida n. 4 dell'ANAC, definendo i criteri operativi e le modalità di effettuazione dei controlli nell'ambito dell'organizzazione e per tutte le funzioni esercitate dell'ISIN, con riferimento alla tipologia dei procedimenti all'interno dei quali si collocano le dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo i procedimenti per benefici, agevolazioni e adempimenti, relativi a assunzioni e mobilità, aspettative, permessi e congedi, diritto allo studio, part time, anticorruzione con riferimento alle procedure di competenza, affidamento di incarichi a personale dipendente o esterni, variazione residenza, assegni familiari, nonché le dichiarazioni per verificare gli atti e le relative condotte provenienti dai soggetti che forniscono beni o servizi su richiesta dell'amministrazione, e più in generale ogni altro procedimento che preveda la presentazione di dichiarazioni sostitutive;

DETERMINA

1. di approvare il Disciplinare recante "*Criteri per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000*" allegato sotto la lettera "A" alla presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente provvedimento entra in vigore dalla data della sottoscrizione;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza per la pubblicazione sul sito web dell'ISIN

Avv. Maurizio Pernice



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione**

Il Direttore

ALLEGATO "A"

Disciplinare recante "Criteri per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000"

Art. 1

(Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 71, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante <Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa>, e a garanzia dell'esigenza di semplificazione e a presidio della certezza dell'azione pubblica, il presente disciplinare fornisce i criteri e le modalità essenziali dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese all'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione – ISINI nell'ambito delle procedure di affidamento di forniture di beni e servizi, e degli altri procedimenti che attribuiscono un vantaggio, anche non economico.

Art. 2

(Ambito oggettivo e soggettivo d'applicazione)

1. I controlli hanno per oggetto le dichiarazioni sostitutive di certificazione, che sostituiscono a tutti gli effetti di legge le certificazioni riguardanti stati, qualità personali e fatti, espressamente e tassativamente indicati all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, che concernono, invece, stati, qualità personali e fatti diversi da quelli dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000.
2. Il dirigente di ciascun servizio di cui al <Regolamento di organizzazione e funzionamento interni> dell'ISIN, approvato con delibera n. 3 del 22 giugno 2018, prot. n. 1061 del 25 giugno 2018, come modificato con delibera del Direttore dell'ISIN n. 5 del 22 febbraio 2021, prot. 13621 del 22 febbraio 2021, e in attesa del conferimento del relativo incarico dirigenziale il responsabile di area al quale è affidato il coordinamento tecnico delle attività tecniche del Servizio, provvede ad attivare e gestire i controlli concernenti i procedimenti amministrativi di competenza dei servizi medesimi mediante l'acquisizione d'ufficio dei dati e dei documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
3. I Dirigenti e i responsabili di area possono attribuire l'incarico di effettuare i controlli a un responsabile di posizione organizzativa o ad altri addetti della struttura.

Art. 3

(Criteri generali)

1. I controlli sono effettuati sulle dichiarazioni sostitutive rese nell'ambito dei procedimenti volti ad attribuire vantaggi, anche non di natura economica, ad uno o più soggetti interessati.
2. I controlli sono effettuati anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
3. Di norma, e salvi fondati motivi, deve essere garantita la rotazione tra i soggetti che compiono i controlli, tenendo conto del numero delle unità di personale in servizio.



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione**

Il Direttore

4. In caso di controlli interni sui dipendenti, l'addetto al controllo non deve coincidere con il dichiarante controllato
5. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti d'identità o di riconoscimento in corso di validità, salva la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità e l'autenticità dei dati contenuti nel documento d'identità o di riconoscimento.

Art. 4

(Controlli a campione)

1. Il controllo a campione è effettuato su un numero di dichiarazioni proporzionato al numero delle dichiarazioni sostitutive acquisite nell'ambito del procedimento di competenza di ciascun servizio, al rischio di irregolarità valutato anche in base a pregresse situazioni, e alle conseguenze dell'eventuale falsa dichiarazione.
2. Nel corso di ciascun anno è sottoposta a controllo a campione una percentuale minima del 20% delle dichiarazioni sostitutive presentate all'ISIN, da arrotondare all'unità superiore, di cui almeno il 60% relative alle procedure di affidamento di beni e servizi.
3. Al fine di assicurare la necessaria imparzialità, le dichiarazioni da sottoporre a verifica sono selezionate utilizzando a scelta uno dei seguenti criteri oggettivi:
 - a. sorteggio periodico trimestrale/semestrale, riferito alle istanze presentate nel periodo precedente preso a riferimento;
 - b. sorteggio a tantum, nei casi in cui sia fissato un unico termine di presentazione delle istanze contenenti le auto dichiarazioni;
 - c. sorteggio definito su base numerica (per esempio n. 1 procedimento per ogni n. x di procedimenti gestiti).
4. Per ciascun soggetto estratto sono verificate tutte le dichiarazioni da sottoporre a controllo, fermo restando che non sono ripetuti i controlli sui dati già controllati e non passibili di cambiamento.
5. Il sorteggio è effettuato dal soggetto che provvede ai controlli ai sensi dell'articolo 2 con l'assistenza di due testimoni.
6. Dell'operazione di selezione è redatto un sintetico verbale da conservare agli atti, fatti salvi i casi di utilizzo di procedure automatizzate che garantiscono la tracciabilità dei controlli effettuati.

Art. 5

(Controlli in caso di dubbio di veridicità)

1. Sono comunque sottoposte a controlli mirati le dichiarazioni sostitutive sulla cui veridicità emergono dubbi nel corso dell'istruttoria o anche dopo l'emissione del provvedimento.
2. Ai fini dei controlli di cui al comma 1 deve essere data adeguata motivazione degli elementi sui quali si fonda il dubbio di veridicità, che può ricorrere, ad esempio, quando emergono, anche in base ad altri dati e informazioni disponibili, elementi d'incoerenza o d'inattendibilità delle informazioni rese o contrasto delle dichiarazioni rispetto agli altri dati e informazioni richiesti o forniti.
3. In caso di accertata non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva prodotta i dirigenti titolari del procedimento nell'ambito del quale è presentata la dichiarazione sostitutiva:



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione**

Il Direttore

- a. adottano direttamente con adeguata motivazione i conseguenti provvedimenti di decadenza dai benefici derivanti dall'atto emanato in base alla falsa dichiarazione, con recupero delle somme eventualmente già erogate, nonché ogni altro provvedimento ritenuto idoneo.
 - b. effettuano la comunicazione delle dichiarazioni mendaci alla competente Procura della Repubblica, indicando gli elementi di non veridicità riscontrati e allegando copia autenticata della dichiarazione
4. Nei casi in cui la non veridicità di dichiarazioni sostitutive è effettuata da responsabili di area delegati ad effettuare i controlli oggetto del presente disciplinare, i provvedimenti di decadenza dai benefici e per il recupero delle somme eventualmente già erogate, nonché la comunicazione alla competente Procura della Repubblica, di cui al comma 3, sono adottati dal Direttore su proposta motivata dei medesimi responsabili di area.
5. La non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, accertata in sede di controlli effettuati nell'ambito delle procedure di affidamento per l'acquisizione di beni e servizi è, altresì, segnalata all'ANAC.
6. Le dichiarazioni sostitutive irregolari o con omissioni rilevabili d'ufficio che non costituiscono falsità, sono regolarizzate o completate ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del DPR n.445 del 2000 dall'interessato, al quale è data apposita comunicazione con indicazione del termine finale per provvedere; decorso inutilmente tale termine il procedimento non può avere ulteriore corso.

Art. 6

(Modalità dei controlli)

1. I controlli possono essere effettuati con le seguenti modalità:
 - a. consultazione diretta degli archivi/banche dati delle amministrazioni certificanti nel caso sia stata sottoscritta la convenzione che autorizzi all'accesso, indicandone modalità, limiti e condizioni (controllo diretto);
 - b. richiesta inviata telematicamente all'amministrazione certificante di conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze degli archivi/registri dell'amministrazione certificante o con i documenti in loro possesso (controllo indiretto).
 - c. consultazione dei portali istituzionali che contengono informazioni soggette a pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa statale.

Art. 7

Trattamento dei dati personali e misure di sicurezza

1. I soggetti competenti all'effettuazione dei controlli ai sensi dell'articolo 2 sono designati dal Titolare del trattamento in attuazione a quanto previsto dagli artt. 29 e 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy) aggiornato al decreto legislativo 2 agosto 2018, n. 101, in materia di designazione degli incaricati del trattamento.
2. Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a. La modulistica predisposta ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. n. 445/2000 ai fini dell'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive e di accertamento d'ufficio e controllo è formulata con modalità idonee a raccogliere solo i dati personali previsti dalla legge o da regolamento e strettamente necessarie per il conseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite, e contiene l'informativa sul trattamento dei dati personali, completa dell'indicazione della facoltà dell'Amministrazione di compiere controlli.



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione**

Il Direttore

- b. I dati personali acquisiti sono trattati nel pieno rispetto delle misure di sicurezza e della protezione dei dati personali, con particolare attenzione ai dati appartenenti alle c.d. categorie particolari di dati e ai dati relativi a condanne penali e reati.
- c. in caso di controllo diretto mediante consultazione degli archivi telematici di altre amministrazioni, l'accesso è limitato ai dati di cui sia necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di accesso che assicurano la riservatezza dei dati personali stabiliti alle amministrazioni stesse, secondo le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui alla delibera n. 393/2013 recante "*Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche*" e ss.mm.ii;
- d. i dati personali acquisiti eccedenti o non pertinenti non sono ulteriormente trattati, salva l'eventuale conservazione dell'atto o del documento che li contiene per il periodo definito nel piano di conservazione dei documenti e dei dati.

Art. 8

Documentazione dell'attività di controllo e informazione al Responsabile anticorruzione

- 1. I controlli, anche se effettuati mediante accesso diretto agli archivi/registri telematici delle amministrazioni certificanti o tramite consultazione dei portali istituzionali che contengano le informazioni soggette a pubblicazione obbligatoria, e i relativi esiti, sono annotati nel fascicolo del procedimento o in un fascicolo separato.
- 2. I dirigenti o i responsabili di area di cui all'articolo 2 trasmettono al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con cadenza semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei controlli effettuati e gli eventuali casi di falsità rilevati
- 3. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza pubblica i dati di consuntivo nella relazione annuale di cui all'art. 1, comma 14, della L. n. 190 del 2012.